



Provincia di Udine
Provincie di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE UGUALE O SUPERIORE A 3 MW E INFERIORE O UGUALE A 10 MW ALIMENTATI A BIOMASSE DI CUI ALL'ALL. X ALLA PARTE V, A GASOLIO COME TALE O IN EMULSIONE, A BIODIESEL, A METANO, A GPL E A BIOGAS DI CUI ALL'ALLEGATO X ALLA PARTE V, AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO che all'art. 272 comma 2 del predetto D. Lgs. 152/06 e s.m.i. è prevista la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi dell' art. 272 comma 2, terzo capoverso, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorità competente deve adottare tali autorizzazioni generali per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa Parte V e che in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto;

VISTO che all'art. 282 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. si prevede che siano soggetti ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;

CONSIDERATO che per impianto termico civile si intende impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;

VISTO che all'art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. si prevede che l'autorità competente adotti le autorizzazioni generali di cui all'art. 272, comma 2 entro cinque anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli stabilimenti in esercizio al 29/04/2006 che

Determina Dirigenziale 2010/10093 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/12/2020

ricadono nel campo di applicazione della parte V e che ricadevano nel campo di applicazione della L. 615/1966, del D.P.R. n. 1391/1970 o del titolo II del D.P.C.M. 8 Marzo 2002 con potenza termica nominale inferiore a 10 MW;

VISTO il comma 3 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e per gli stabilimenti nuovi si applicano almeno i valori limite e le prescrizioni degli allegati I, II, III, V della parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in attesa dell'apposito decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delle normative regionali e dei piani e programmi dell'art. 271 comma 4;

RITENUTO opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti esistenti e nuovi, per gli stabilimenti trasferiti e per le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione di cui all'allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/06, alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTO l'Art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006;

VISTO l'Art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 18 Giugno 2007;

RILEVATO che gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW sono inclusi nell'elenco degli impianti ed attività in deroga (punto II) di cui alla PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06, per i quali l'autorità competente – e quindi la Provincia – deve adottare autorizzazioni di carattere generale;

VISTO che l'Amministrazione Provinciale di Udine ha adottato il 27 Luglio 2009 con Determina Dirigenziale n. 2009/5067 l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW e inferiore a 6 MW alimentati a biomasse di cui all'all. X alla parte V e a gasolio come tale o in emulsione, da impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 0.3 MW e inferiore a 6 MW alimentati a olio combustibile come tale o in emulsione e da impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW alimentati a metano e a gpl, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che nel D. Lgs. 128/2010 che ha modificato la parte V del D.Lgs. 152/06 è stata inserita la nuova categoria di impianti e attività in deroga degli impianti termici civili caratterizzata da un intervallo di potenza termica nominale diverso di quello preso in considerazione nella Determina Dirigenziale n. 2009/5067;

RILEVATO che nel D. Lgs. 128/2010 che ha modificato la parte V del D.Lgs. 152/06 è stato inserito il nuovo comma 4 bis relativamente all'Art. 272 in cui è indicato che con apposito decreto si permetterà l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61 purché presenti in ridotte percentuali nelle materie prime o nelle emissioni;

RITENUTO di dover rinnovare l'autorizzazione a carattere generale adottata per gli impianti termici civili con Determina Dirigenziale n. 2009/5067 considerando la potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW, considerando anche come combustibili il biodiesel e il biogas di cui all'Allegato X alla parte V ed escludendo come combustibile l'olio combustibile come tale o in emulsione dato che, ad oggi, il decreto di cui sopra non è stato ancora emanato;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore o uguale a 10 MW alimentati a: biomasse di cui all'All. X alla parte V, a gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano, a GPL e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V già autorizzati in via ordinaria ai sensi dell'Art. 269 del D. Lgs. 152/06, possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'autorizzazione stessa;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti termici civili che avevano aderito alla Determina Dirigenziale 2009/5067 si considerano autorizzati ai sensi della presente autorizzazione di carattere generale se rispettano i requisiti tecnici richiesti per l'adesione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 281 comma 3 gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I del D. Lgs. 152/06 e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 si adeguano al Titolo I entro il 1 settembre 2013 e presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'Art. 272 entro il 31/07/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

DETERMINA

ART. 1

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per autorizzare le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti termici civili di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento.

I gestori delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

In particolare, i gestori degli impianti termici civili che aderiscono volontariamente alla presente autorizzazione generale e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 si possono adeguare alla presente autorizzazione generale entro il 01/09/2013 e possono presentare domanda di adesione entro il 31/07/2012.

L' Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura ordinaria nei seguenti casi:

- ☐ nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;
- ☐ nel caso in cui siano utilizzate negli impianti le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 3 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- ☐ nel caso in cui gli impianti termici civili di cui all'Allegato 1, presenti all'interno dello stabilimento, superano la potenza termica nominale complessiva di 10 MW (per stabilire la potenza termica nominale complessiva si devono sommare le potenze termiche nominali di tutti gli impianti termici civili, alimentati con stesso o diverso combustibile, con potenza termica nominale di almeno 3 MW presenti all'interno dello stabilimento);
- ☐ qualora gli impianti di cui all'Allegato 1 siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell'Art. 269 o degli artt. 29-ter e 29-quater.

ART. 4

I gestori degli impianti compresi in Allegato 1 del presente provvedimento, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di impianto, modifica sostanziale di impianto, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove hanno sede gli impianti.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione degli impianti, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio degli impianti.

ART. 5

I gestori degli impianti di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale per installazione degli impianti, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio degli impianti (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

La messa a regime dell'impianto deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalle date di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli impianti termici civili alimentati a :

- gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale;
- biomasse e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo (vedasi il paragrafo 2.4 dell'allegato 1).

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

ART. 6

I gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore o uguale a 10 MW alimentati a biomasse di cui all'All. X alla parte V, a gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano, a GPL e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V, già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06 possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio degli impianti nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

L'autorizzazione alle emissioni di cui si era in possesso si considera decaduta allo scadere dei 90 giorni.

ART. 7

I gestori degli impianti esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli impianti termici civili alimentati a :

- gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale;
- biomasse e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo (vedasi il paragrafo 2.4 dell'allegato 1).

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

ART. 8

I gestori degli impianti termici civili che avevano aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5067 si considerano autorizzati ai sensi del presente provvedimento purchè rispettino i requisiti tecnici e adempino alle prescrizioni dell'allegato 1.

I gestori degli impianti termici civili che avevano aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5067 e che non rispettano i requisiti richiesti per l'adesione al presente provvedimento devono presentare istanza per l'Art. 269 del D.Lgs. 152/06 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

ART. 9

I gestori degli impianti esistenti di cui al precedente art. 8 che rispettano i requisiti tecnici del presente provvedimento devono effettuare misure analitiche delle emissioni. Per la tempistica del primo autocontrollo si deve fare riferimento a quanto indicato nella Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5067.

Se non ancora inviata, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, si deve inviare copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi, i gestori degli impianti termici civili alimentati a :

- gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale;

- biomasse e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo (vedasi il paragrafo 2.4 dell'allegato 1).

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

ART. 10

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

ART. 11

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

ART. 12

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata.

Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione degli impianti da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), e la domanda deve essere inviata anche al Comune ove hanno sede gli impianti. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio degli impianti purché gli impianti restino invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

ART. 13

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

ART. 14

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione.

I gestori degli impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore o uguale a 10 MW alimentati a biomasse di cui all'All. X alla parte V, a gasolio come tale o

Determina Dirigenziale 2010/10093 (Testo coordinato)*

Scadenza autorizzazione: 15/12/2020

in emulsione, a biodiesel, a metano, a GPL e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V sono autorizzati per 10 anni dalla data di adesione.

La validità di adesione dei 10 anni è in vigore anche per i gestori degli impianti termici civili che avevano aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2009/5067 purchè essi rispettino i requisiti richiesti per l'adesione al presente provvedimento.

Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche degli stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

ART.15

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.16

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

ART. 17

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

ART. 18

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.

I gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore o uguale a 10 MW alimentati a biomasse di cui all'All. X alla parte V, a gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano, a GPL e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V possono svolgere le attività stesse solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

ART. 19

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale.

ART. 20

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

<i>La modulistica citata nei precedenti Articoli è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale http://www.provincia.udine.it/</i>

Allegato 1

Impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte V, a gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano, a GPL e a biogas di cui all'Allegato X alla parte V

1 Indicazioni generali

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili caratterizzati da potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW alimentati a:

- biomasse di cui all'allegato X alla parte V;
- a gasolio come tale o in emulsione;
- a biodiesel;
- a metano;
- a GPL;
- a biogas di cui all'Allegato X alla parte V.

Per uso civile si intende l'uso la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

Ai sensi dell'Art. 283 comma 1 l'impianto destinato alla produzione di calore è costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo. Quindi, per calcolare la potenza termica nominale dell'impianto termico, si devono sommare le potenze termiche nominali dei singoli generatori di calore.

2 Prescrizioni

2.1 Qualità dei combustibili utilizzati

Caratteristiche qualitative biomasse

Negli impianti termici civili alimentati a biomasse è consentito l'utilizzo delle biomasse rispondenti alle caratteristiche indicate nei paragrafi 1 e 1-bis della PARTE II sezione 4 dell' All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Caratteristiche qualitative gasolio come tale o in emulsione

Negli impianti termici civili di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW alimentati a gasolio è consentito l'utilizzo del gasolio rispondente alle caratteristiche indicate nella PARTE II, sezione 1, paragrafo 1 dell' All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Negli impianti termici civili alimentati con emulsioni acqua-gasolio è consentito l'utilizzo dell'emulsione acqua-gasolio rispondente alle caratteristiche indicate nella PARTE II, sezione 3, paragrafo 1 dell' All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Caratteristiche qualitative biodiesel

Negli impianti termici civili alimentati a biodiesel è consentito l'utilizzo del biodiesel rispondente alle caratteristiche della PARTE II sezione 1, paragrafo 3 dell' All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Caratteristiche qualitative metano e GPL

Negli impianti termici civili alimentati a metano e a GPL è consentito l'utilizzo di gas naturale e di gas di petrolio liquefatto.

Caratteristiche qualitative biogas di cui all'Allegato X alla parte V

Negli impianti termici civili alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V è consentito l'utilizzo del biogas di cui all'Allegato X alla parte V rispondente alle caratteristiche della PARTE II sezione 6 dell' All. X alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.2 Sistemi di abbattimento delle emissioni e sistemi di monitoraggio delle emissioni**Sistemi di abbattimento delle emissioni**

Gli impianti termici alimentati a biomasse solide devono essere dotati di idoneo sistema di aspirazione e trattamento per le polveri.

Negli altri casi, nel caso di non rispetto dei limiti di cui al punto 2.3 del presente Allegato, gli impianti termici devono essere dotati di idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale. Sono disponibili per l'invio dei dati tecnici i modelli delle **Tabelle 1 e 2**.

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (°C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Efficienza captazione %	

Tabella 1: scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (°C)	

Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Tabella 2: scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in Appendice 2 dell'Allegato VI alla PARTE V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riportato in **tabella 3**. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale					
Determina Dirigenziale.....n°del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

Tabella 3: registro manutenzione sistemi di abbattimento

Note alla tabella: devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dell'impianto di abbattimento

Sistemi di monitoraggio

Gli impianti termici ad uso civile di potenza termica nominale (al singolo focolare) uguale o superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente possibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Nel caso in cui gli impianti termici civili sono alimentati a biomasse si devono adottare le seguenti condizioni operative:

1. alimentazione automatica del combustibile;
2. controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (per ciascun focolare con potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW);
3. installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (per ciascun focolare con potenza termica nominale superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW);
4. misura e registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (per impianti con potenza termica nominale superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;

Nel caso in cui si utilizzano biomasse non solide e motori a combustione interna la condizione operativa numero 2 può essere realizzata nell'effluente gassoso.

Nel caso in cui gli impianti termici civili sono alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V con potenza termica nominale superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW si devono adottare sistemi di misurazione e registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;

I sistemi di monitoraggio in continuo devono rispettare le prescrizioni funzionali riportate nell'Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006.

2.3 Valori limite

I valori limite devono essere rispettati al singolo punto di emissione. Nel caso in cui all'interno dello stesso stabilimento sono presenti più impianti termici civili (alimentati con stesso o diverso combustibile) con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW, tali impianti devono rispettare i valori limite della potenza termica nominale complessiva dello stabilimento, da riferire ai rispettivi combustibili di alimentazione.

Invece, nel caso in cui l'impianto termico civile è costituito da più generatori di calore alimentati con diversi combustibili si devono rispettare i valori limite della potenza termica nominale installata all'impianto, da riferire ai diversi combustibili.

Impianti termici alimentati a biomasse

Gli impianti termici civili alimentati a biomasse nuovi ed esistenti anteriori al 2006, devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 4** riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso dell'11%.

	Potenza termica nominale		
	3 MW	3<MW≤6	6<MW<10
Polveri (mg/Nm³)	100	30	
Carbonio organico totale COT (mgC/Nm³)	-		30
CO (mg/Nm³)	350	300	250
			150°
Ossidi di azoto (come NO₂)(mg/Nm³)	500		400
			300°
Ossidi di Zolfo (come SO₂) (mg/Nm³)	200		

Tabella 4: valori limite per impianti alimentati a biomasse nuovi ed esistenti anteriori al 2006.

°valori medi giornalieri

Gli impianti termici civili alimentati a biomasse esistenti anteriori al 1988, devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 5** riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso dell'11%:

	Potenza termica nominale	
	3≤MW≤5	5<MW<10
<i>Polveri (mg/Nm³)</i>	100	50
<i>Composti Organici Volatili (mg/Nm³)</i>	50	

Ossidi di azoto (mg/Nm ³)	650
Ossidi di Zolfo (mg/Nm ³)	600* (solo letto fluido)
	2000*

Tabella 5: valori limite per impianti alimentati biomasse esistenti anteriori al 1988.

*I valori di emissione si considerano rispettati se si utilizzano combustibili con tenore di zolfo ≤1%

Impianti termici alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V

Gli impianti termici civili alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V:

- *Nel caso si tratti di motori a combustione interna si devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 6** riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso anidro del 5%:*

	Potenza termica nominale installata	
	3 MW	>3 MW
Carbonio organico totale COT (mgC/Nm ³)	150	100
CO (mg/Nm ³)	800	650
Ossidi di azoto (come NO ₂)(mg/Nm ³)	500	450
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (come HCl) (mg/Nm ³)	10	

Tabella 6: valori limite per motori a combustione interna alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V.

- *Nel caso si tratti di turbine a gas fisse si devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 7** riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso anidro del 15%:*

	Potenza termica nominale installata	
	3≤MW≤8	8<MW<10
CO (mg/Nm ³)	100	80
Ossidi di azoto (come NO ₂)(mg/Nm ³)	150	80
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (come HCl) (mg/Nm ³)	5	

Tabella 7: valori limite per turbine a gas fisse alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V.

- *Nel caso si tratti di altre tipologie di impianti di combustione si devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 8** riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso anidro del 3%:*

	Potenza termica nominale installata
--	--

	3 MW	>3 MW
<i>Carbonio organico totale COT (mgC/Nm³)</i>	30	20
<i>CO (mg/Nm³)</i>	150	100
<i>Ossidi di azoto (come NO₂)(mg/Nm³)</i>	300	200
<i>Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori (come HCl) (mg/Nm³)</i>	30	

Tabella 8: valori limite per altre tipologie di impianti di combustione alimentati a biogas.**Impianti termici alimentati a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel**

Gli impianti termici civili alimentati a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 9** riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

	Potenza termica nominale	
	3≤MW<5	5≤MW<10
<i>Polveri (mg/Nm³)</i>	150	100
<i>Polveri inorganiche (mg/Nm³)°</i>	Valori limite Tabella B PARTE II All. I D.Lgs. 152/2006°	
<i>Ossidi di azoto (mg/Nm³)</i>	500	
<i>Ossidi di zolfo (mg/Nm³)</i>	1700*	

Tabella 9: valori limite per impianti alimentati a gasolio come tale o in emulsione e a biodiesel.

°i valori limite per le polveri inorganiche devono essere rispettati nel caso in cui il valore limite per le polveri sia rispettato mediante l'utilizzo di sistemi di abbattimento.

* il valore limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

Impianti termici alimentati a metano e a GPL

Gli impianti termici civili alimentati a metano e a GPL devono rispettare il limite di emissione di **Tabella 10** riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

	Potenza termica nominale
	3≤MW<10
<i>Ossidi di azoto (mg/Nm³)</i>	350

Tabella 10: valore limite per impianti alimentati a metano e a GPL.**Impianti multicomcombustibile**

Gli impianti multicomcombustibile con impiego alternato dei combustibili devono rispettare i valori limite degli inquinanti, riportati nelle **tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**, prodotti dalla combustione dei singoli combustibili utilizzati.

Monitoraggio in continuo

Nel caso in cui si devono monitorare gli inquinanti con il monitoraggio in continuo si devono rispettare:

- i valori limite orari riportati nelle **tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** (il 97% dei valori collezionati devono rispettare i valori limite);
- i valori limite giornalieri calcolati come il 90% dei valori limite riportati nelle **tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**.

2.4 Periodicità dei controlli

Le aziende devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto (in caso di impianto nuovo, trasferito o soggetto a modifica sostanziale) e, se impianto esistente già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alla presente autorizzazione a carattere generale. Invece, le aziende già in possesso della adesione alla Determina Dirigenziale 2009/5067 devono fare riferimento per il primo autocontrollo alla tempistica indicata nella Determina Dirigenziale 2009/5067. Per messa a regime si intende la conduzione dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche gli impianti esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose.

Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli impianti termici alimentati a:

- gasolio come tale o in emulsione, a biodiesel, a metano e a GPL devono, poi, eseguire controlli analitici periodici biennali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale ;
- biomasse di cui all'Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo, ossia nei casi riportati in **Tabella 11**:

Potenza termica nominale	Inquinanti da controllare annualmente
3≤MW≤6	Polveri
	CO
	NO ₂
	SO ₂
	COT/VOC
6<MW<10	Polveri
	SO ₂
	COT/VOC

Tabella 11: inquinanti che devono essere controllati annualmente nel caso in cui gli impianti termici sono alimentati a biomasse.

- biogas di cui all'Allegato X alla parte V devono, poi, eseguire controlli analitici periodici annuali delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale, ove non sia prevista la misurazione in continuo, ossia nei casi riportati in **Tabella 12**:

Potenza termica nominale	Inquinanti da controllare annualmente
3≤MW≤6	COT
	CO
	NO ₂
	HCl
6<MW<10	COT
	HCl

Tabella 12: inquinanti che devono essere controllati annualmente nel caso in cui gli impianti termici sono alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V.

2.5 Metodi di analisi e di campionamento

Per gli impianti esistenti e nuovi sono validi i metodi di misura precedentemente in uso elencati in **Tabella 13**.

UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
UNI EN 1911-1:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Campionamento dei gas.
UNI EN 1911-2:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Assorbimento dei composti gassosi
UNI EN 1911-3:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli
UNI EN 14789:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (O₂) - Metodo di riferimento - Paramagnetismo
UNI EN 12619:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
UNI EN 13211:2003	Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale
Rapporto Istisan 88/19	Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi gassosi convogliati
M.U. 723:86	Misure alle emissioni. - Flussi gassosi convogliati - Solubilizzazione di materiale particellare per la determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria
UNI 10246-1:1993	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo gravimetrico.
UNI 10246-2:1993	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di zolfo nei flussi gassosi convogliati. Metodo turbidimetrico.
UNI EN 14791:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo di riferimento.
UNI 9967:1992	Misure alle emissioni. Flussi gassosi convogliati. Determinazione del biossido di zolfo in flussi gassosi convogliati. Metodo spettrometrico alla pararosanilina.
UNI 10878:2000	Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO ₂) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza
DM 25/08/00 - Allegato 1	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ (Metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 97/35)
UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NO _x) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza
UNI 9970:1992	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di azoto in flussi gassosi convogliati. Metodo all'acido fenoldisolfonico

UNI 9969:1992	Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in flussi gassosi convogliati. Metodo spettrometrico all'infrarosso
UNI EN 14181:2005	Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici

Tabella 13: metodi di misura validi per impianti esistenti e nuovi. Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura riportati in tabella.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di **tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate del monitoraggio in discontinuo sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13284-1:2003 (punto 5.3 e Allegato C). L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

2.6 Guasto

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento (**tabella 5**) se presente il relativo sistema di abbattimento o in altro registro predisposto dal gestore dell'impianto. La Provincia deve essere informata entro le otto ore

successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/279859 e 0432/279875, 0432/279857) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

2.7 Registrazioni

Il gestore deve conservare nella sede in cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale
<http://www.provincia.udine.it/>

IL DIRIGENTE dell'Area Ambiente
Dott. Marco Casasola

Responsabile del procedimento
Istruttore tecnico

Dott. Marco Santarossa
dott.sa Valeriana Mancinelli